

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 35

mercoledì, 26 agosto 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**GIUNTA REGIONALE****- Dirigenza-Decreti**

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 17 agosto 2020, n. 12854
certificato il 17-08-2020

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'impianto esistente (per il quale sono previste modifiche gestionali) di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Navacchio, nel Comune di Cascina, istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della Lr. 10/2010, proposto da A.R.E.A. S.r.l. Provvedimento conclusivo. pag. 5

DECRETO 17 agosto 2020, n. 12856
certificato il 17-08-2020

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo all'impianto esistente di autorottamazione, per il quale sono previste modifiche, sito nel Comune di Capannoli (PI). Proponente Baldinotti di Baldinotti David e s.n.c. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della Lr. 10/2010. Provvedimento conclusivo. " 12

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI**- Comunicati**

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di variante non sostanziale a istanza di concessione di derivazione in Comune di Fivizzano. PRATICA n. DC 1428/7-69. " 19

ALTRI ENTI**AUTORITA' IDRICA TOSCANA**

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo

strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "Sistemazione rete fognaria capoluogo - Reggello". " 19

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

D.P.M. Viareggio porto - Concessione demaniale marittima Reg. n. 184/2008 con scadenza prorogata ex lege al 31/12/2020 allo scopo, come da licenze suppletive Reg. n. 55/2009, 24/2011 e n. 37/2011, di occupare una zona demaniale marittima di mq 33.962,08 allo scopo di mantenere presso la darsena denominata "La Madonnina" un approdo turistico con pontili e cancelli, specchi acquei e uno scivolo, nonché un box prefabbricato ad uso direzione e servizi giusta Licenza di Subingresso Reg. n. 71/2019, Rep. n. 314 del 23/09/2019 - (copo 31) - Richiesta nuova concessione in ampliamento per installazione recinzione e cancelli. " 20

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DETERMINAZIONE 18 agosto 2020, n. 479

Realizzazione dell'area di laminazione denominata lago Il Pino a servizio del canale Goricina e del sistema Acque Basse nel Comune di Signa (FI) - Rif. 13_1_159. Liquidazione acconto pari all'80 dell'indennità di esproprio. Proprietà Rete Ferroviaria Italiana spa. " 21

SEZIONE II**- Deliberazioni****COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)**

DELIBERAZIONE 23 luglio 2020, n. 57

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022. Aggiornamento. Variante al PO ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8/2012. " 23

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

DELIBERAZIONE 22 luglio 2020, n. 54

Variante al Regolamento Urbanistico del comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazio-

ne Ciliegi di proprietà della soc. “Marino Fa Mercato S.p.A.” - Controdeduzione all’osservazione pervenuta e approvazione definitiva della variante al R.U.C. ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014. ” 24

- Avvisi

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Efficacia del “Piano di Recupero in Loc. Coppioni” adottato con Deliberazione Consiliare n. 22 dello 08/06/2020. ” 25

Efficacia del “Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie” adottato con Deliberazione Consiliare n. 23 dello 08/06/2020. ” 26

Efficacia del “Piano di Recupero in loc. San Martino” adottato con Deliberazione Consiliare n. 21 dello 08/06/2020. ” 26

COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)

Adozione del Piano Operativo del Comune di Camaiore ai sensi dell’art 19 della L.R.T. n. 65/2014 e contestuale adozione del rapporto ambientale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli art.li 8 e 24 della L.R.T. n. 10/2010. ” 26

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e rettifica di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del Territorio”. ” 27

Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Pisa e Cascina ai sensi degli artt. 23, 92 e 94 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. ” 27

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante normativa al Regolamento Urbanistico vigente - Adozione. ” 27

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione Variante al Piano Operativo art. 19

L.R. n. 65/2014 - Disciplina del territorio rurale artt. 38, 40 e 42 delle N.T. ” 28

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (Arezzo)

LEGGE REGIONALE N. 65/2014 e succ. mod. e integr. PIANO ATTUATIVO N. 131/1 con contestuale variante semplificata al R.U. Proponente: ASD POLISPORTIVA ALBERGO OLIVETO. APPROVAZIONE. Pubblicazione avviso. ” 28

LEGGE REGIONALE N. 65/2014 e succ. mod. e integr. PIANO ATTUATIVO N. 137 Proponente: MASSINI ANTONELLA. APPROVAZIONE. Pubblicazione avviso. ” 29

L.R.T. n. 65/2014 e succ. mod. e integr. Piano Attuativo UI5P “Le Lame” con contestuale variante semplificata al P.S. e al R.U. Proponente: CONSORZIO VICIOMAGGIO. ADOZIONE. Pubblicazione avviso. ” 29

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della “Piano Attuativo di iniziativa privata con contestuale variante al PS/RU, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 107 della l.r. 65/2014, per ampliamento di attività produttiva, proponente Komplast S.r.l., Variante 7.18/PS_RU in Loc. Bellanda”, Comune di Lucignano. ” 29

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Rettifica di meri errori materiali e conseguente aggiornamento della cartografia del vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 65/2014. ” 30

COMUNE DI PISA

Avviso di adozione del Piano Strutturale intercomunale dei comuni di Pisa e Cascina. ” 30

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico anticipatrice del Piano Operativo del Comune di Reggello, per

la previsione di una zona “D” all’interno dell’esistente zona “G2” in Loc. Pian di Rona di proprietà della soc. “IDROTEC Bagiardi Srl.” ai sensi dell’art. 35 della L.R.T. 65/2014 e dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 - Conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/1990. ” 31

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

Avviso deliberazione C.C. del 06.05.2019, n. 23 - Approvazione Piano Attuativo su area demaniale marittima portuale in concessione alla Società SASIT srl (Piano Regolatore del porto di Viareggio zona F-sottozona F3). ” 31

UNIONE VALDERA (Pisa)

Avviso di Adozione Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni dell’Unione Valdera. ” 31

AVVISI ANNULLAMENTO

- Avvisi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della “Piano Attuativo di iniziativa privata con contestuale variante al PS/RU, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 107 della l.r. 65/2014, per ampliamento di attività produttiva, proponente Komplast S.r.l., Variante 7.18/PS_RU in Loc. Bellanda”, Comune di Lucignano. (Pubblicato sul B.U. n. 33 del 12.8.2020). ” 32

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 151 al B.U. n. 35 del 26/08/2020

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 19 agosto 2020, n. 12935
certificato il 19-08-2020

Approvazione “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane”.

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 17 agosto 2020, n. 12854
certificato il 17-08-2020

**D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'impianto esistente (per il quale sono previste modifiche gestionali) di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Navacchio, nel Comune di Cascina, istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, proposto da A.R.E.A. S.r.l. Provvedimento conclusivo.**

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la l.r. 22/2015, come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2019, in materia di trasferimento delle funzioni dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Visto l'art.208 del d.lgs. 152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con D.C.R. 18.11.2014 n. 94;

Visti l'art.103 comma 1 del D.L. 18/2020 e l'art.37 del D.L. 23/2020, in materia di differimento dei termini

dei procedimenti amministrativi durante l'emergenza epidemiologica coronavirus;

Ricordato che:

l'impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Navacchio, nel Comune di Cascina (PI) gestito da A.R.E.A. S.r.l. è in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, con determinazione dirigenziale n. 3908 del 10/09/2010 e successive modifiche. La suddetta autorizzazione ricomprende l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche dilavanti contaminate e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

l'impianto risulta autorizzato a gestire 250.000 ton/anno di rifiuti inerti con un massimo quantitativo in stoccaggio di 21.000 mc, pari a circa 31.500 t. Nella autorizzazione è esplicitato anche il quantitativo di MPS che può essere presente all'interno dell'impianto, 21.600 mc pari a circa 34.000 t. Entrambi i materiali possono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 5 metri. Il quantitativo massimo di rifiuti movimentabili è di 250.000 t/anno;

l'impianto in oggetto, esistente ed in esercizio, non risulta essere stato mai sottoposto a procedure in materia di VIA;

con nota n.201609 del 16/05/2020, il Settore VIA si è espresso, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, ritenendo sostanziali alcune modifiche gestionali previste per l'impianto in esame, consistenti nell'incremento dell'altezza dei cumuli dei rifiuti e delle materie prime seconde e nella diminuzione del loro numero;

Premesso che:

il proponente A.R.E.A. S.r.l. (sede legale: Via del Nugolaio, loc. Navacchio, Comune di Cascina - PI; CF e PIVA: 01364050508), con istanza del 18.02.2020 (protocolli: n.0062576, n.0062578, n.0062745), ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, relativamente al all'impianto esistente (per il quale sono previste modifiche gestionali) di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Navacchio, nel Comune di Cascina (PI);

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art.43 comma 6 della l.r. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma, con modifiche gestionali);

il proponente ha ottemperato agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto 7. lettera zb) ed è quindi da sottoporre alla procedura di

verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il proponente, in data 31/01/2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo complessivo di € 900,00 come da nota di accertamento n. 19748 del 15/06/2020;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 20.2.2020;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs 152/2006, ha comunicato con nota del 20/02/2020 (prot.0068544) ai Soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul sito web della Regione Toscana, chiedendo altresì un contributo tecnico istruttorio;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, prot. AOOGR/0131080 del 06/04/2020;

- Autorità Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, prot. AOOGR/0107745 del 16/03/2020;
- ARPAT, prot. AOOGR/0143391 del 17/04/2020;

- Settore Bonifiche e autorizzazione Rifiuti prot. AOOGR/0103849 del 11/03/2020;

- Comune di Cascina, prot. AOOGR/0126272 del 01/04/2020;

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 04/05/2020 (prot. n.0160154) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento e comunicato, ai sensi del comma 7 dell'art.19 del D.Lgs 152/2006, la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica, che pertanto dovrà essere adottato entro 60 giorni a far data dal deposito della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente;

il proponente, in data 18.06.2020 (prot. n.0212998) ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota del 22.06.2020 (prot. n.0216460), ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati sulle integrazioni e chiarimenti presentati dal proponente;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Comune di Cascina prot. AOOGR/0253847 del 22/07/2020

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore prot. AOOGR/0251949 del 20/07/2020

- ARPAT prot. AOOGR/0259303 del 27/07/2020;

- Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti prot. AOOGR/0260162 del 28/07/2020;

Preso atto che il proponente ha richiesto che il provvedimento di verifica contenga, se necessario, le condizioni ambientali (prescrizioni) per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, pervenuta al protocollo regionale in data 18.02.2020, e dalla documentazione integrativa e di chiarimento presentata in data 18.06.2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

la società proponente richiede una modifica gestionale all'impianto di gestione di rifiuti in esame, consistente nell'aumento dell'altezza dei cumuli, rispetto allo stato attuale autorizzato, fino ad un massimo di 15 m, con riferimento allo stoccaggio sia dei rifiuti che delle MPS. Tale modifica non comporterà variazioni al ciclo produttivo dell'impianto e ai quantitativi autorizzati per lo stoccaggio ed il trattamento nell'impianto. Contestualmente chiede la riduzione del numero massimo dei cumuli che possono essere presenti in impianto;

l'impianto si trova in località Navacchio, nel comune di Cascina (PI) e si immette sulla strada provinciale n.24;

l'impianto di recupero in esame ha una potenzialità di 600 t/giorno ed è dotato di:

un impianto fisso di frantumazione e vagliatura;

un impianto mobile di triturazione;

due impianti mobili di vagliatura;

l'impianto fisso è costituito da una tramoggia di carico, un vibrovaglio sgrossante, un mulino, due deferrizzatori magnetici, tre vibrovagli a due piani. Il materiale da trattare viene stoccato preliminarmente sulla rampa di accesso all'impianto e successivamente collocato nella tramoggia di carico che alimenta il vibrovaglio sgrossante, il quale ha il compito di eliminare le frazioni fini prima dell'alimentazione del mulino. Nel mulino ad urto avviene la separazione delle parti metalliche dal cemento, di seguito nei due deferrizzatori vengono separate le parti metalliche e collocate in appositi cassoni. Il materiale inerte viene convogliato verso i diversi vibrovagli a seconda della pezzatura del materiale riciclato da ottenere.

L'impianto mobile di triturazione viene utilizzato per integrare la capacità produttiva dell'impianto fisso in occasione di conferimenti di materiali in quantitativi superiori alla media. I rifiuti trattati con l'impianto di triturazione mobile sono materiali che presentano un contenuto medio/basso di materiale fine, privi di rifiuti estranei quali plastica e legno, costituiti essenzialmente da scarti

della lavorazione della pietra, ghiaia e pietrisco, residui a base di cemento, mattoni, materiali da costruzione e demolizione.

Analogamente, gli impianti mobili di vagliatura integrano la capacità di trattamento dell'impianto fisso, venendo impiegati per separare la frazione fine da quella grossolana dei rifiuti terrigeni, per avviare direttamente la prima all'omologazione, e la seconda al trattamento nel ROSE.

L'impianto fisso è dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri. Anche gli impianti mobili sono dotati di sistema di nebulizzazione acqua ai fini dell'abbattimento delle polveri, posti in particolare lungo il nastro trasportatore del materiale frantumato e nei punti di caduta del materiale. È presente inoltre un sistema di bagnamento manuale dei cumuli di materiali e rifiuti stoccati;

le tipologie di rifiuti trattate nell'impianto (che consentono l'ottenimento di MPS per l'edilizia, per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e/o riempimenti) sono le seguenti:

- inerti da demolizione e costruzione;
- scarti della lavorazione della pietra;
- sabbie, ghiaie e argille;
- scarti di miscela di cemento, stampi di scarto;
- terre e rocce di scavo escluse le terre di bonifica;
- polveri da combustione;
- rifiuti inerti provenienti dalle fonderie (sabbie, stampi, anime ecc.);
- miscele bituminose;
- fanghi di dragaggio disidratati;

i rifiuti in ingresso, dopo una verifica amministrativa dei documenti di trasporto, vengono scaricati nelle apposite aree di stoccaggio. Lo stoccaggio avviene per tipologie omogenee di rifiuti quali terre e rocce da scavo, inerti da demolizione e simili, altre tipologie di inerti, in appositi stalli divisi con strutture mobili. Lo stoccaggio avviene in un'area adiacente all'impianto fisso che si estende per una superficie di 5.455 mq. I rifiuti estranei quali legno, plastiche, carta, ferro ecc. vengono stoccati in appositi cassoni scarrabili per il successivo avvio allo smaltimento o al recupero. Le materie prime seconde ottenute dai diversi trattamenti vengono stocate in cumuli dall'altezza massima di 5 m nell'area sottostante i nastri dell'impianto fisso e in adiacenza all'area destinata allo stoccaggio e vendita di materia prima posta sulla destra dell'entrata all'impianto, su una superficie di 5.500 mq;

allo stato attuale autorizzato lo stoccaggio è articolato in tre tipologie di cumuli:

- 21 cumuli di rifiuti inerti da 1.000 mc ed altezza massima pari a 5m;
- 9 cumuli di Materie Prime Seconde (MPS) da 1.000 mc ed altezza massima pari a 5 m;
- 6 cumuli di MPS da 2.000 mc ed altezza massima pari a 5m;

allo stato futuro, il proponente chiede le seguenti modalità di stoccaggio:

- 7 cumuli di rifiuti inerti da 3.000 mc ed altezza massima di 15m;
- 4 cumuli di MPS da 3.000 mc ed altezza massima di 15 m;
- 5 cumuli di MPS da 1.000 mc ed altezza massima di 15 m;
- 2 cumuli di MPS da 2.000 mc ed altezza massima di 15 m.

Le volumetrie massime complessive di rifiuti e MPS in stoccaggio rimarranno invariate rispetto allo stato attuale; il numero totale di cumuli autorizzati passerà da 36 a 18;

le modifiche gestionali previste sono genericamente motivate in termini di miglioramento delle gestione e dell'attività lavorativa, ottimizzazione degli spazi del perimetro aziendale, miglioramento della gestione delle quantità di rifiuti, agibilità dei mezzi utilizzati, nonché ottimizzazione dell'attuale sistema di tracciabilità delle MPS e dei rifiuti;

il proponente ha presentato una relazione speditiva circa la stabilità geotecnica dei cumuli;

nella documentazione integrativa il proponente accenna ad una possibile altezza massima dei cumuli dell'ordine degli 8,5÷11,5 metri, in funzione del materiale e del lotto di produzione;

l'impianto è dotato di 2 linee di trattamento delle acque meteoriche dilavanti (AMD); i relativi scarichi confluiscono nel Fosso del Nugolaio;

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923 e della l.r. 39/2000 né in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

il progetto non interessa Aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, Siti proposti e siti di interesse regionale;

in relazione all'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015), l'area dello stabilimento, ricade all'interno dell'ambito n.8 Piana Livorno-Pisa-Pontedera;

secondo il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, l'area dell'impianto è classificata come Area prevalentemente produttiva e di servizio; per quanto riguarda la vulnerabilità idrogeologica, l'area in cui si trova lo stabilimento si trova in classe 2 – vulnerabilità bassa;

con riferimento agli strumenti urbanistici del Comune di Cascina, l'area dell'impianto ricade nell'UTOE n. 40, denominata "Zona Recupero e Riciclaggio Materiali"; in merito alla pericolosità idraulica, l'impianto ricade in classe I.4, Pericolosità idraulica molto elevata, che

comprende aree interessate da allagamenti per eventi con tempo di ritorno inferiore a 30 anni;

nell'ambito del Piano di classificazione acustica del Comune di Cascina, l'impianto ricade in Classe VI, aree esclusivamente industriali;

secondo il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017), l'impianto in esame ricade in zona classificata come "P3" - Aree a pericolosità da alluvione elevata;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), l'impianto in esame non ricade in aree classificate a pericolosità da frana;

il proponente ha analizzato i fattori di impatto derivanti dall'impianto e dalle modifiche gestionali previste, ha descritto le componenti ambientali interessate ed ha esaminato gli impatti sulle medesime, nonché le relative misure di mitigazione; il proponente prende altresì in esame le ricadute socio economiche relative all'impianto di cui trattasi;

Dato atto che, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti agli atti:

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo conclusivo del 20.07.2020, comunica che: "[...] esaminata la documentazione integrativa redatta dal Proponente in relazione al contenuto del nostro contributo AOOGR/PT Prot. n. 0131080 del 06/04/2020 e verificato che agli atti di questo Ufficio lo stesso Proponente non risulta in possesso della necessaria concessione demaniale per lo scarico delle acque superficiali nel Fosso Nugolaio, si rileva che il Proponente prima dell'esecuzione del suddetto scarico dovrà presentare presso questo Settore domanda di concessione.

Si ribadisce inoltre quanto già espresso nel nostro precedente contributo circa il rispetto delle misure di tutela dei corsi d'acqua, stabilite dall'art. 3 della L.R. n.41/2018, per il Fosso Nugolaio ed il Fosso Londo, posti rispettivamente l'uno al confine ovest e l'altro al confine est e sud dell'area di impianto, in termini di divieto di "nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno

dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79", cui il Proponente dovrà ottemperare. [...];

il Comune di Cascina nel proprio contributo conclusivo del 22.07.2020, conferma quanto già espresso nel precedente del 01.04. 2020 ovvero che "[...] esprime parere favorevole per quanto di competenza nel rispetto delle

disposizioni contenute nell'art 40 "norme ambientali" delle NTA del RU.

Si precisa che tale parere non consente l'esecuzione materiale di eventuali opere edilizie, per le quali dovrà essere richiesto al servizio idoneo titolo abilitativo ai sensi della legge regionale toscana 65/2014 e ss.mm.ii.";

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo istruttorio del 16.03.2020, rileva quanto segue: "[...] - in riferimento al PGRA, l'impianto in esame ricade in zona classificata come "P3" – Aree a pericolosità da alluvione elevata, disciplinata dagli articoli 7 e 8 delle norme di piano; vista la tipologia delle modifiche in oggetto (modifiche a carattere gestionale), non è previsto il rilascio di parere da parte di questa Autorità di bacino distrettuale; nelle aree P3 la Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi;

- in riferimento al PAI, l'impianto in esame non ricade in aree classificate a pericolosità da frana;

- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità";

ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 27.07.2020, dopo avere preso in esame le componenti ambientali di competenza, esprime posizione favorevole alla esclusione dell'impianto, nell'assetto attuale autorizzato, dalla procedura di VIA, nell'osservanza di alcune prescrizioni.

Per quanto attiene alla richiesta di aumento dell'altezza dei cumuli, rileva quanto segue:

"[...] nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 3 comma 3 e 6 comma 4 del D.M. 5/2/98, secondo cui i rifiuti recuperati devono essere avviati al riutilizzo entro 12 mesi dalla produzione, al fine di dimostrare la bontà ed efficienza del processo di recupero, si ritiene che, in fase di rinnovo dell'autorizzazione, il gestore debba dare evidenza, mediante un sistema di tracciabilità, della permanenza delle MPS all'interno dell'impianto. Inoltre la gestione dei cumuli delle MPS pronte per la commercializzazione, distinti per lotti di produzione, dovrà consentire agli organi di controllo un approccio agevole al fine di verificare la conformità ai limiti di legge e delle norme di settore. Per tale motivo si ritiene non accettabile il progetto di stoccaggio delle MPS in cumuli alti fino a 15 metri.";

A tale proposito, nel precedente contributo del 17.04.2020, aveva rilevato:

"[...] Nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt.3 comma 3 e 6 comma 4 del D.M. 5/2/98, secondo cui i rifiuti recuperati devono essere avviati al riutilizzo entro

12 mesi dalla produzione, al fine di dimostrare la bontà ed efficienza del processo di recupero, si ritiene che, in fase di rinnovo dell'autorizzazione, il gestore dovrà dare evidenza, mediante un sistema di tracciabilità, della permanenza delle MPS all'interno dell'impianto. Inoltre la gestione dei cumuli delle MPS pronte per la commercializzazione, distinti per lotti di produzione, dovranno consentire agli organi di controllo un approccio agevole al fine di verificare la conformità ai limiti di legge e delle norme di settore. Per tale motivo si ritiene non accettabile il progetto di stoccaggio delle MPS in cumuli alti fino a 15 metri.

La modifica della conformazione dei cumuli dei rifiuti (7 cumuli da 3.000 mc fino ad un massimo di 15 metri di altezza) in progetto, a nostro avviso non garantisce la corretta gestione dei rifiuti stessi che dovrebbero essere avviati alla lavorazione nel rispetto di un ordine cronologico ovvero, compatibilmente con le esigenze produttive, dovrebbero essere lavorati i rifiuti che stazionano da più tempo all'interno dell'impianto.

Alla luce anche degli accertamenti effettuati dal personale di questo Dipartimento negli ultimi anni (ns. prot.n.55528 del 19/7/2019), si rileva che i rifiuti in ingresso all'impianto, in attesa di lavorazione, stazionano in grossi cumuli lungo il perimetro dello stabilimento, lato via del Nugolaio, anche per lungo tempo, vista la vegetazione rigogliosa presente sulla superficie degli stessi. Durante un successivo sopralluogo effettuato nel mese di marzo u.s. è stato verificato che, tali cumuli, sono stati ridimensionati in volume e altezza, ripristinando la corretta separazione fra le varie tipologie.

Per tale motivo si ritiene non accettabile il progetto di stoccaggio dei rifiuti inerti, in cumuli alti fino a 15 metri.”;

il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti nel proprio contributo conclusivo del 28.07.2020 conferma quanto già espresso nel precedente del 11.03.2020, nel quale dopo avere riassunto lo stato autorizzativo dell'impianto, segnala che trattandosi di un impianto esistente non si rilevano elementi di criticità sulle caratteristiche costruttive.

Con riferimento alle modifiche previste “[...] rileva che i volumi dei cumuli dei rifiuti in ingresso all'impianto devono essere tali da garantire il corretto controllo, sia da parte del gestore che degli organi di controllo, delle tipologie di rifiuti conferiti e stoccati nell'impianto e delle relative caratteristiche analitiche. Allo stesso modo i cumuli delle materie prime seconde ottenute dalla lavorazione effettuata nell'impianto devono essere tali da garantire il corretto controllo analitico previsto dalla norma ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto prima dell'avvio alla vendite per il riutilizzo. inoltre i volumi dei cumuli devono essere tali da garantire la continua movimentazione dei rifiuti in maniera tale da permettere il trattamento dei rifiuti conferiti da più tempo. Infine la gestione dei cumuli (altezza e volumetria) deve per-

mettere il contenimento degli impatti ambientali quali la diffusione di polveri diffuse e degli impatti visivi dell'impianto.”.

Conclude che: “In merito alle modalità di gestione con particolare riferimento alla modifica proposta, per quanto riportato in premessa si ritiene non accettabile e si ritiene coerente confermare le prescrizioni riportate nella autorizzazione all'esercizio in essere.

Pertanto ai fini del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto le planimetrie che rappresentano le modalità di gestione dovranno essere modificate tenendo conto che i cumuli di rifiuti dovranno avere volumetria massima di 1.000 mc e altezza massima di 5 m, e dovranno prevedere cumuli separati fisicamente tra loro in maniera da consentire il trattamento dei cumuli più vecchi delle stesse tipologie di rifiuti. Mentre i cumuli delle materie prime seconde potranno avere una volumetria massima di 2.000 mc ed altezza massima di 5m. Inoltre le aree di stoccaggio delle materie prime seconde non devono essere frammiste alle aree di stoccaggio dei rifiuti. Infine l'area destinata alla vendita di materiali di cava deve essere fisicamente separata dall'area di trattamento rifiuti in quanto trattasi di un'attività non autorizzabile ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e può essere svolta solo se non vi è interferenza con l'attività di gestione dei rifiuti.”;

Visto che il proponente ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, contenga specifiche prescrizioni;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto che:

il proponente in data 04.08.2020 (prot. n.0271007) ed in data 05.08.2020 (prot.0274423), ha presentato alcuni documenti in merito a quanto osservato nei pareri pervenuti nel corso del procedimento circa l'altezza dei cumuli presenti in impianto;

il Settore VIA, con nota del 04.08.2020 (prot. n.0271313) e con nota del 06.08.2020 (prot. n. 0275152), ha richiesto al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e ad ARPAT se, alla luce della documentazione di cui al capoverso precedente, intendevano implementare i propri contributi del 28.07.2020 e del 27.07.2020, assegnando il termine al 13.8.2020;

ARPAT nel contributo del 11.08.2020 (prot. n.0280318) rileva che “[...] sulla documentazione volontaria presentata alle date del 4 e 5 agosto 2020 dalla società A.R.E.A. S.r.l. in relazione al precedente ns. parere, prot. 50346 del 27.07.2020, preso atto di quanto in essa riportato della società medesima ed in particolare delle precisazioni riguardanti le modalità di gestione dei rifiuti

atte a garantire la tracciabilità dei flussi nella produzione delle MPS,

considerato che la modifica oggetto della verifica di VIA riguarda la volumetria dei cumuli dei rifiuti e delle MPS, senza aumento dei quantitativi dei rifiuti in ingresso, per cui l'impatto generato da queste modalità incide particolarmente sulla matrice aria, a livello di emissioni diffuse, ma non sulla matrice suolo, considerato, altresì, che le prescrizioni riportate nel ns. precedente parere per la matrice rifiuti, sono esclusivamente di ordine gestionale e dovranno essere valutate dalla competente Conferenza dei Servizi nella fase di rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio,

si conferma il precedente parere Favorevole alla esclusione del procedimento dalla fase di VIA, con le prescrizioni già indicate per le componenti Atmosfera, Ambiente idrico e Rumore precisando che, per la matrice Rifiuti, le prescrizioni ivi riportate dovranno essere valutate nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio."

il Settore regionale autorizzante non ha inviato riscontro alla richiesta di cui al capoverso precedente;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

in merito alla componente atmosfera, non sono presenti emissioni convogliate. Per quanto riguarda le emissioni diffuse, il proponente ha presentato le stime circa la produzione e la propagazione di polveri secondo le "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti" redatte da ARPAT e contenute nel vigente Piano regionale della qualità dell'aria;

per quanto riguarda le AMD, sono presenti in impianto due linee di raccolta e trattamento, entrambe conducono le acque allo scarico nel Fosso Nugolaio, prossimo al perimetro di impianto;

in merito al rischio idraulico gravante sull'impianto il proponente prevede le seguenti misure gestionali:

- evitare di uscire all'esterno dei locali di lavoro e di utilizzare automezzi;
- sospendere le attività ponendo in sicurezza le macchine seguendo le normali procedure di fermata e posizionando i mezzi nella parte alta del piazzale;
- chiudere la conduttura del gas ed aprire l'interruttore dell'energia elettrica;
- predisporre sacchetti di sabbia o altro materiale in corrispondenza delle porte dei locali;
- non accedere a locali interrati/ribassate.

Al termine del fenomeno alluvionale:

- ispezionare con cautela i locali, verificando l'assenza di lesioni strutturali, fughe di gas, presenza di liquidi, di danni alle macchine, apparecchi, quadri e linee di distribuzione elettrica, di carichi instabili; in caso negativo

fare effettuare da personale competente gli interventi di ripristino, chiedendo il supporto ove necessario dei vigili del fuoco, enel, telecom e Comune;

- ispezionare i bacini di contenimento dei prodotti al fine di verificare la presenza di eventuali accumuli. in caso di presenza di liquidi nei bacini, predisporre lo svuotamento gestendo il liquido come rifiuto;

- drenare l'acqua dal pavimento dei locali chiusi e assorbirla con segatura, inerti o stracci;

- verificare il perimetro dell'impianto per accertare l'assenza di ostruzione alla rete di regimazione perimetrale;

- ispezionare i cumuli di materiale lavorato ed in lavorazione per verificare l'assenza di cedimenti o di fenomeni di ruscellamento;

- effettuare la pulizia dei piazzali e delle piste interne, oltre che della viabilità di accesso;

- dichiarare la fine dell'emergenza e riprendere le normali attività lavorative;

in merito alla componente rumore, l'area in cui ricade l'impianto è ubicata in Classe VI, aree esclusivamente industriali, nel PCCA (piano comunale di classificazione acustica) del Comune di Cascina. Il proponente ha presentato una valutazione impatto acustico a firma di tecnico competente, implementata nell'ambito della documentazione integrativa e di chiarimento;

Viste le motivate argomentazioni di ARPAT e del Settore regionale autorizzante circa le criticità gestionali che sarebbero indotte dal previsto incremento dell'altezza dei cumuli, con riferimento alla normativa vigente in materia di rifiuti, come riportate in precedenza nel presente atto;

Visto che tutta la documentazione agli atti del procedimento è calibrata su cumuli di altezza fino a 15 m, salvo il seguente accenno operato dal proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento:

"Nell'istanza di presentazione iniziale e nella valutazione complessiva degli impatti, è stata ipotizzata l'altezza di 15 metri a scopo cautelativo. Nella realtà, l'altezza massima di gestione dei cumuli potrà essere dell'ordine degli 8.5÷11.5 metri, in funzione del materiale e del lotto di produzione.";

Preso atto che, per quanto attiene la matrice rifiuti, in particolare riguardo la modifica prevista consistente nell'aumento dell'altezza dei cumuli fino a 15 m, le criticità evidenziate nel contributo del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del 11.03.2020, confermato nel contributo del 28.07.2020, sono di carattere gestionale e che le medesime potranno essere regolate con l'inserimento di specifiche prescrizioni da valutare a cura della "... competente Conferenza dei Servizi nella fase di rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio." così come indicato da ARPAT nel contributo del 11.08.2020;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, sulla base degli esiti istruttori, l'impianto nell'assetto attuale autorizzato non determina impatti negativi significativi sull'ambiente e che quindi il medesimo può essere escluso dalla procedura di VIA;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione e agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini del rinnovo della autorizzazione di cui all'art.208 del D.lgs 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) prevedere il mantenimento della barriera arborea ad altezza maggiore di 10 metri lungo il lato dell'impianto che costeggia via del Nugolaio che, oltre a favorire la schermatura dell'impianto, consente di mitigare anche eventuali fenomeni di diffusione delle polveri;

b) presentare un elaborato afferente alla implementazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche dilavanti contaminate dei piazzali adibiti alla lavorazione e allo stoccaggio dei rifiuti, delle MPS e delle materie vergini destinate alla vendita, per una superficie totale di 30.900 metri quadrati;

c) presentare una proposta di monitoraggio acustico nella quale si preveda di inviare ad ARPAT gli esiti dell'indagine fonometrica sulla rumorosità complessivamente prodotta dalla ditta al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti normativi in prossimità dei recettori vicini, nelle condizioni più gravose dal punto di vista acustico. La documentazione prodotta dovrà fornire anche una verifica esplicita dei livelli di rumore residuo presenti presso i recettori e una verifica della presenza o meno di componenti tonali e/o impulsive penalizzabili ai sensi del D.M. 16/03/1998;

d) l'altezza e le volumetrie degli ammassi, dovranno essere meglio definite - ed eventualmente limitate - sulla

base di adeguata documentazione progettuale a dimostrazione della possibilità di effettuare adeguate bagnature in quota finalizzate ad evitare la propagazione delle polveri diffuse, anche fuori dal perimetro dell'impianto, nonché la possibilità di effettuare movimentazione dei rifiuti e delle MPS in condizioni di sicurezza per gli operatori addetti;

e) l'area destinata alla vendita di materiali di cava dovrà essere fisicamente separata dall'area di trattamento rifiuti e non dovrà esserci alcuna interferenza con l'attività di gestione rifiuti.

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Autorizzante con i supporti di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale);

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

le attività rumorose dovranno essere svolte con le modalità descritte nelle documentazioni presentate nell'istanza in oggetto ed esclusivamente durante il periodo di esercizio dichiarato (07:30÷12:00, 13:00 ÷ 17:30);

dovranno essere rispettati il numero, il tipo, la disposizione, i tempi e le modalità di utilizzo di sorgenti e macchinari rumorosi dichiarati nelle documentazioni di impatto acustico presentate;

le indicazioni del settore regionale autorizzante, ai fini del rinnovo ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, come riportate in premessa al presente atto;

le indicazioni di ARPAT ai fini del rinnovo ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, come riportate in premessa al presente atto;

le indicazioni dell'Autorità di Bacino, con riferimento al PGA (piano di gestione delle acque), come riportate in premessa al presente atto;

le indicazioni del Genio Civile, con riferimento alla autorizzazione idraulica ed alla concessione demaniale per lo scarico delle AMD nonché alle misure di tutela dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, come riportate in premessa al presente atto;

quanto previsto dall'art.40 delle Norme tecniche del Regolamento urbanistico di Cascina, come segnalato dal Comune nel contributo agli atti;

gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n.2730 del 13.2.2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti;

nel rispetto delle previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto dell'Appennino settentrionale, l'esercizio dell'impianto deve avvenire in condizioni di gestione del rischio idraulico. A tal proposito, tenuto conto della documentazione agli atti del presente procedimento, del battente idrico previsto per l'area d'impianto, della Disciplina del PGRA e delle Norme

in materia idraulica contenute negli strumenti urbanistici comunali, si ricorda al proponente la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Cascina e della Provincia di Pisa, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto esistente (per il quale sono previste modifiche gestionali) di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Navacchio, nel Comune di Cascina (PI) gestito da A.R.E.A. S.r.l. (sede legale: Via del Nugolaio, Loc. Navacchio Comune di Cascina - PI; CF e PIVA: 01364050508), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 Allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente A.R.E.A. S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiadini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 17 agosto 2020, n. 12856
certificato il 17-08-2020

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo all'impianto esistente di autorottamazione, per il quale sono previste modifiche, sito nel Comune di Capannoli (PI). Proponente Baldinotti di Baldinotti David e s.n.c. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. Ambiente 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante di-

sposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, come modificato dal D.P.G.R. n. 62/R del 09/10/2019, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti l'art. 208 del d.lgs. 152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, ed il d.lgs. 209/2003, in materia di impianti di autodemolizione;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

Vista la l.r. 22/2015, come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2019, in materia di trasferimento delle funzioni dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Visti l'art.103 comma 1 del D.L. 18/2020 e l'art.37 del D.L. 23/2020, in materia di differimento dei termini dei procedimenti amministrativi durante l'emergenza epidemiologica coronavirus;

Ricordato che:

l'impianto ubicato in Via Reggina n.23 nel Comune di Capannoli (PI) svolge attività di autodemolizione e recupero rifiuti metallici; è stato autorizzato con determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 4373 del 07/10/2010;

la società ha presentato al competente settore regionale istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

l'impianto in esame non è mai stato oggetto di procedimenti in materia di VIA;

Premesso che:

il proponente Baldinotti S.n.c., (sede legale: Via Reggina n.23, Comune di Capannoli - PI; P.IVA: 00921590501), con istanza pervenuta al protocollo regionale il 24.01.2020 al prot. n. 29189 e perfezionata il 13.02.2020 ai prott. n. 57414 e n.57418, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'impianto esistente di autodemolizione, per il quale sono previste modifiche, sito nel Comune di Capannoli (PI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo;

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto 7., lettera za) ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 17.02.2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 17.02.2020;

la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 14.02.2020 e in data 19.02.2020 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, nella misura di € 500,00;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 17.02.2020, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0107751 del 16/03/20);
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti (prot. n. 0094610 del 05/03/2020);
- ARPAT (prot. n. 0130560 del 06/04/2020);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0123865 del 31/03/2020);
- Acque SpA (prot. n. 0132446 del 07/04/2020);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA con nota del 09/04/2020 (prot. n. 0135878) ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente con nota del 20/05/2020 (prot. 0177941) ha richiesto la sospensione dei termini per l'invio della documentazione integrativa;

il Settore VIA con nota del 21/05/2019 (prot. 0180948) ha accolto la richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. comma 6 dell'art. 19 del D.lgs 152/2006;

il proponente ha depositato la documentazione di integrazione e di chiarimento in data 23.06.2020 (prot. 0217194);

la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 25.06.2020 (prot. n. 219785), i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. n. 0259300 del 27/07/2020);
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti (prot. n. 0229929 del 02/07/2020);

- Comune di Capannoli (prot. n. 0232165 del 06/07/2020).

il proponente, con nota del 31/07/2020 (prot. 268285), ha chiesto al Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, pervenuta al protocollo regionale in data 24.01.2020 e perfezionata il 13.02.2020 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento presentata in data 23.06.2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto allo stato attuale occupa una superficie di circa 3.200 m², di cui 400 destinati a verde e parcheggio e 2800 occupati da un capannone munito di 2 tettoie e da piazzali scoperti impermeabilizzati in cemento. L'attività di autodemolizione e di ingrosso di rottami è esistente sin dal 1985; dal 2018 viene esercitata un'attività secondaria ovvero il commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri usati;

il Fiume Era che si trova a circa 150 m di distanza rispetto al perimetro dell'impianto, in direzione nord;

l'impianto esistente provvede al fine vita dei veicoli, attraverso il trattamento dei veicoli fuori uso destinati alla rottamazione. L'impianto è adeguato ai requisiti impiantistici e gestionali previsti dal D.Lgs. 209/2003, norma specifica per il settore "veicoli fuori uso";

l'impianto è autorizzato, alle attività di recupero R12, R13 e R4 e alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 definite rispettivamente nell'allegato C e nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006;

le modifiche previste dal proponente prevedono l'ampliamento del perimetro impiantistico per una superficie di circa 3.200 m², la realizzazione di una nuova tettoia in aderenza al capannone, la tamponatura completa delle due tettoie esistenti, l'ampliamento dei piazzali e la riorganizzazione gestionali e logistica degli spazi interni all'impianto. E' prevista l'installazione sotto tettoia di una macchina lavapezzi automatica; i solventi usati in questa operazione sono raccolti nella vasca posta sotto il dispositivo e periodicamente smaltiti da ditte autorizzate. L'area di stoccaggio dei veicoli bonificati sarà riorganizzata mediante la posa di scaffalature cantilever,

l'attività di bonifica e smontaggio dei veicoli può essere schematicamente riassunta nelle seguenti operazioni:

rimozione degli accumulatori esausti e stoccaggio degli stessi in un apposito contenitore sotto tettoia; rimozione dei liquidi pericolosi quali liquidi refrigeranti,

liquidi per freni che vengono stoccati in fusti a tenuta di varia capacità dotati di bacino di contenimento, e degli oli, che vengono stoccati in un serbatoio dotato di bacino di contenimento e sistema anti traboccamento;

rimozione di benzina e gasolio depositati in appositi contenitori, ubicati in area dotata di bacino di contenimento, e riutilizzati nei mezzi della azienda;

rimozione di eventuali serbatoi di gas compresso e, dopo verifica di completo svuotamento, stoccaggio nel cumulo esterno dei materiali ferrosi;

smontaggio delle marmitte catalitiche e consegna ad aziende che ne effettuano il recupero;

rimozione di pneumatici, vetri, paraurti, cruscotti, pannelli delle portiere ecc. stoccati in cassoni depositati sul piazzale esterno destinati, in prevalenza, ad impianti di recupero;

rimozione di eventuali airbags e stoccaggio provvisorio in sacchi per il successivo invio ad impianti di smaltimento;

smontaggio del blocco motore e deposito in cassone scarrabile a tenuta e coperto, senza causare danneggiamenti, ai fini della commercializzazione.

La carcassa del veicolo bonificata viene depositata in area separata in attesa di essere sottoposta ad operazione di pressatura, con impianto mobile di terzi, e successivo invio alle fonderie. Le altre tipologie di rifiuti derivanti dallo smontaggio dei veicoli quali gomme, paraurti, vetro, vengono stoccati in appositi cassoni scarrabili depositati sul piazzale esterno;

viene anche svolta attività di stoccaggio e selezione di rottami ferrosi e non, destinati al recupero. Questi vengono stoccati in cumuli sul piazzale e sottoposti a selezione con mezzi meccanici al fine di asportare materiali estranei e separare i metalli ferrosi da quelli non ferrosi. I materiali selezionati, se di grosse dimensioni, vengono tagliati con cesoia idraulica e stoccati in cassoni scarrabili sul piazzale;

a seguito degli interventi di progetto, è previsto un aumento dei flussi di veicoli fuori uso (EER 160104* - 160106), per una capacità di trattamento totale pari a circa 7.615 veicoli, equivalenti a 5.500 tonnellate annue. La ditta intende ritirare anche macchine ibride elettriche e riservare uno spazio per il deposito delle auto abbandonate;

l'approvvigionamento idrico è garantito da allacciamento alla rete idrica potabile; l'utilizzo è esclusivamente per i servizi igienici (circa 125 m³/anno);

per quanto riguarda le acque reflue, l'impianto prevede:

- scarico in fognatura pubblica delle acque provenienti dai servizi igienici, previo trattamento in fossa trimerale;

- scarico delle acque meteoriche non contaminate (AMDNC), provenienti dalle coperture, in fosso campestre;

- scarico delle acque meteoriche contaminate

(AMDC) in fognatura pubblica, previo trattamento (la ditta ricade tra quelle di cui all'art. 39, comma 1 del D.P.G.R. 46/R/2008, che presentano oggettivo rischio di trascinarsi, nelle acque meteoriche di prima pioggia, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, come meglio individuate al punto 4 - centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso - della Tabella 5 di cui all'Allegato 5 allo stesso D.P.G.R. 46/R/2008, in attuazione della L.R. n. 20 del 31 Maggio 2006);

nella documentazione integrativa e di chiarimento è stato presentato il progetto di un sistema di trattamento e depurazione per le acque dilavanti ricadenti nell'ampliamento del sito, adeguato a trattare le AMPP (acque di prima pioggia) nel rispetto dei limiti previsti per lo scarico in fognatura pubblica, eccezion fatta per le sostanze pericolose per le quali i limiti di emissione dovranno rispettare i limiti riportati nella tabella di accettabilità delle AMPP/AMDC in acque superficiali. Le aree di stoccaggio dei materiali saranno pavimentate e provviste di sistema di raccolta acque di dilavamento. Dette acque confluiranno in una vasca di accumulo per il successivo avvio al sedimentatore/dissabbiatore e disoleatore. L'impianto di trattamento avrà una capacità di accumulo e trattamento per una quantità di 15 m³ di AMPP. Inoltre sul perimetro esterno verrà realizzato su tutto il perimetro un muro in blocchi, collegato al cordolo di fondazione, al fine di contenere eventuali fuoriuscite delle acque meteoriche;

il proponente, oltre agli aspetti progettuali, ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'impianto in esame;

l'impianto non ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, ad eccezione di una piccola a nord della parte di impianto esistente (articolo 142 comma 1 lett. c., fiumi e torrenti);

l'impianto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 di cui alla L.R. 39/2000;

ricade in area G.1, pericolosità geomorfologica bassa, secondi gli strumenti urbanistici comunali;

in merito agli aspetti idraulici, ricade in in aree a pericolosità di alluvione bassa (P1), secondo il vigente P.G.R.A. (piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Appennino settentrionale);

secondo i vigenti strumenti urbanistici del Comune di Capannoli, è ubicato all'interno dell' U.T.O.E. di Capannoli, ed è identificata dalla destinazione urbanistica "Centro di Rottamazione". La stessa, è regolamentata dall'articolo 30 comma 13 delle Norme tecniche, che consente un ampliamento volumetrico pari al 50% dell'esistente e la realizzazione di tettoie per una superficie coperta massima di 300 m²;

ricade prevalentemente in area a vulnerabilità idroge-

ologica medio alta (classe 3b), eccetto una piccola porzione dell'impianto esistente che ricade in classe 4a (vulnerabilità elevata). Per il monitoraggio della falda sono previsti 3 piezometri;

per quanto concerne la classificazione acustica, è situato in area di Classe IV "aree di intensa attività umana", secondo il PCCA (piano comunale di classificazione acustica);

il proponente prende in esame, con riferimento al livello preliminare della progettazione, le caratteristiche ed il funzionamento dell'impianto;

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

Visto che il proponente, in data 31.7.2020 prot. n. 266647, ha presentato la procedura di controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso all'impianto;

Dato atto che:

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 16/03/2020, evidenzia che l'area in riferimento al PGRA, ricade in zona classificata come "P1" - Aree a pericolosità da alluvione bassa, disciplinata dall'articolo 11 delle norme di piano, per le quali non è previsto il parere; in riferimento al PAI, l'impianto in esame non ricade tra le aree classificate a pericolosità da frana. L'Autorità di Bacino raccomanda l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, secondo il Piano di gestione delle acque (PGA) del Distretto appennino settentrionale;

il Comune di Capannoli, nel contributo del 06/07/2020, esprime posizione favorevole, con riferimento agli aspetti urbanistici ed edilizi;

Acque S.p.A., nel proprio contributo del 07/04/2020, comunica di poter accogliere la richiesta di scarico "nella pubblica fognatura mista di Via Reggina (FG00442), confluyente all'impianto di depurazione di Capannoli (DE00183), lo scarico delle AMPP/AMC derivanti dal dilavamento di una superficie scolante di 2400 mq. ca (di cui al capo II, titolo IV, sezione II parte Terza, D.Lgs 152/06), alla ditta BALDINOTTI s.n.c., con sede legale e stabilimento a Capannoli, Via Reggina 23, a condizione che il titolare dello scarico adotti sistemi di trattamento tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico delle AMPP/AMC in pubblica fognatura (vedi Allegato 1), eccezion fatta per le sostanze pericolose per le quali i limiti di emissione dovranno rispettare i limiti riportati nella tabella di accettabilità delle AMPP/AMC in acque superficiali (vedi Allegato 2). Il gestore del SII precisa, infine, che ulteriori prescrizioni allo scarico della ditta Baldinotti snc saranno rilasciate nell'ambito del

procedimento relativo all'istanza di modifica dell'AUA che la Ditta in oggetto dovrà presentare al settore della Regione Toscana competente in materia.”;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati e da ARPAT:

l'ARPAT, nel contributo conclusivo del 27.07.2020, prende in esame le componenti ambientali risorsa idrica, atmosfera, suolo e agenti fisici. Propone prescrizioni e raccomandazioni, per la successiva fase di rinnovo dell'autorizzazione;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo del 31/03/2020 comunica di non ravvisare aspetti riconducibili a procedimenti di competenza del Settore. Suggerisce una raccomandazione nei confronti del proponente;

il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, nel contributo finale del 02/07/2020 non evidenzia aspetti critici inerenti il progetto di modifica; ricorda alcuni aspetti pertinenti al rinnovo della autorizzazione ex art.208 del d.lgs. 152/2006;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

in riferimento al PIT (piano di indirizzo territoriale) con valenza di Piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n. 8 "Piana Livorno Pisa Pontedera";

in riferimento al PTCP (piano territoriale di coordinamento) vigente della provincia di Pisa l'attività esistente non risulta essere in contrasto o non conforme;

in riferimento al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico vigenti, del Comune di Capannoli l'attività esistente non risulta essere in contrasto o non conforme;

per quanto riguarda le emissioni atmosfera, "il recettore sensibile più vicino all'impianto nella sua conformazione finale è da individuare nell'insediamento residenziale posto in direzione sudest ad una distanza minima di 110 metri dallo stabilimento". Durante le fasi di lavorazione, le uniche emissioni saranno quelle create dai mezzi in movimento all'interno dello stabilimento. Il rateo emissivo è stato calcolato complessivamente pari a 140,9 g/h e quindi, a fronte di un limite emissivo di 360 g/h riportato sulle Linee Guida ARPAT (recepite nel piano regionale della qualità dell'aria), non è richiesto alcun sistema di abbattimento o mitigazione.

Durante le fasi di cantierizzazione le sorgenti significative per le emissioni pulverulente sono individuate nel transito di mezzi all'interno dell'impianto su strade non

pavimentate, lo scarico all'interno del cantiere di materiale quale pietrisco per la realizzazione del sottofondo dei piazzali cementati e lo scotico delle attuali aree che saranno interessate dall'ampliamento. Il rateo emissivo è stato calcolato complessivamente pari a 543,7 g/h e quindi, a fronte di un limite emissivo di 746 g/h riportato nelle Linee Guida ARPAT, non è richiesto alcun sistema di abbattimento o mitigazione;

per quanto riguarda la componente scarichi idrici, il sistema di trattamento e depurazione delle acque meteoriche dilavanti, che recapitano in fognatura, è comunque tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali;

nella documentazione di integrazione e chiarimento è stata fornita la descrizione del reticolo idrografico minore di ricezione delle acque bianche dell'impianto, da cui si rileva che la direzione di scorrimento è verso il Fiume Era;

il proponente effettuerà in monitoraggio della falda; viene proposta la realizzazione di 2 piezometri nell'area di proprietà utilizzando come terzo punto di misura il pozzo presente;

per quanto riguarda la componente rumore, il proponente evidenzia a livello previsionale il rispetto dei valori limiti previsti nel PCCA e del criterio differenziale, ai ricettori;

per quanto attiene le vibrazioni il proponente segnala che durante le varie lavorazioni solo la pressa potrà essere significativa per la formazione di vibrazioni, ma la presenza di tasselli antivibranti e il posizionamento del macchinario su una struttura di appoggio di cemento (spessore 30 cm) sono ritenuti fattori di mitigazione sufficienti delle vibrazioni prodotte;

per la componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, il proponente comunica che il sistema di sorveglianza radiometrica attuata nell'impianto è conforme alla norma tecnica UNI 10897:2016;

in merito al materiale di scavo in fase di costruzione, derivante dall'approntamento del nuovo piazzale, il proponente segnala che si origineranno terre e rocce da scavo per volumi inferiori a 6000 m³, i quali verranno stoccati in cantiere e riutilizzati per eseguire la planarità e il livellamento dello stesso piazzale oggetto di ampliamento e del terreno adiacente della stessa proprietà, in quanto il piano del terreno è posto a quote diverse rispetto al terreno adiacente dove insiste il capannone esistente;

i materiali di risulta dalle demolizioni, in fase di costruzione, verranno gestiti nel regime dei rifiuti;

gli impatti occupazionali e i benefici economici attesi per il territorio sono positivi, nel senso della continuità dell'attività economica in essere;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione e agli impatti prevedibili e rilevato che, anche

alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) visto che i due nuovi piezometri saranno installati su sondaggi di 10m con tubazione microfessurata tra 3 e 8m, sigillatura dell'intercapedine più superficiale e testa pozzo protetta e fornita di tappo a vite; visto che la perforazione è prevista a distruzione di nucleo; vista la mancanza di informazioni stratigrafiche sito-specifiche dirette;

il proponente deve prendere in esame l'effettuazione della perforazione a carotaggio continuo prevedendo l'esecuzione di almeno una prova Lefranc in avanzamento per la determinazione del coefficiente idraulico nel tratto di sabbie limose; l'effettuazione della pulizia completa dei filtri e dreni mediante idoneo spurgo di fine perforazione fino all'ottenimento di acqua chiara.

Una volta completati i piezometri deve prevedere di effettuare prove di ricarica mediante idonei test al fine di definire tempi e modalità di effettuazione delle operazioni di spurgo preliminari ai campionamenti. Per quanto riguarda i parametri da monitorare: campionamento e determinazione in laboratorio di anioni maggiori (cloruri, solfati, nitrati, ione ammonio, fluoruri), COD, metalli pesanti (Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) e idrocarburi totali. In concomitanza con il primo campionamento dovranno essere determinati anche i cationi maggiori (sodio, potassio, calcio, magnesio e bicarbonati) per la classificazione idrogeochimica delle acque.

Per quanto riguarda il programma di monitoraggio, il proponente deve tenere presente quanto segue: misure piezometriche effettuate sistematicamente su più stagionalità o l'installazione di appositi "divers" permetterà una ricostruzione sito specifica della superficie piezometrica a conferma di quanto ipotizzato. La relazione descrittiva delle attività di perforazione e di valutazione dei risulta-

ti del primo campionamento dovrà riportare caratteristiche, utilizzi e modalità di campionamento del pozzo esistente. Ogni attività connessa alla realizzazione della rete di monitoraggio e delle attività di indagine e campionamento dovrà essere preventivamente comunicata al Dipartimento ARPAT di Pisa, con preavviso di almeno 10giorni lavorativi, in modo da permettere l'eventuale contraddittorio;

b) per quanto riguarda il rumore, considerata la natura teorica delle valutazioni riportate nelle documentazioni, il proponente deve presentare un piano di monitoraggio nel quale di preveda che, una volta effettuate le modifiche in progetto, sia eseguita un'indagine fonometrica sulla rumorosità complessivamente prodotta dalla ditta al fine di accertare il rispetto di tutti i limiti normativi in prossimità dei recettori vicini, nelle condizioni più gravose dal punto di vista acustico;

(la prescrizione 1. soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al settore VIA regionale);

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

all'interno della documentazione relativa al rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, presentare una planimetria dove rappresentare con maggior dettaglio cartografico il sistema della rete idrografica superficiale di scolo nelle aree limitrofe all'impianto, che riceve le AMDNC. Si ricorda che la capacità idraulica della medesima deve essere compatibile con la portata ivi immessa dall'impianto;

per quanto attiene la gestione delle terre e rocce di scavo in fase di costruzione, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. n.120/2017, di fare riferimento alle Linee guida del sistema nazionale di protezione ambientale n.22/2019;

Ritenuto infine opportuno ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttorie:

ai fini della richiesta di rinnovo della autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, deve essere presentato il progetto definitivo corredato delle verifiche del rispetto di tutti gli indici urbanistici e edilizi (volumetrie, rapporto superfici permeabili e superfici impermeabili, aree destinate a parcheggi, altezze massime, aree a verde) relativamente a tutte le modifiche edilizie dell'impianto richieste, al fine del rilascio dei permessi a costruire necessari;

le modalità di gestione dell'impianto devono essere in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 209/2003. In particolare l'allegato I "Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso", al punto 8.1, indica che "nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli";

le attività rumorose devono essere svolte con le modalità descritte nelle documentazioni ed esclusivamente

durante il periodo diurno (orario di esercizio dichiarato: 07:30÷12:00, 13:00 ÷ 17:30);

devono essere rispettati il numero, il tipo, la disposizione, i tempi e le modalità di utilizzo di sorgenti e macchinari rumorosi dichiarati nelle documentazioni di impatto acustico presentate. In particolare i macchinari rumorosi a servizio della ditta non potranno operare in prossimità del confine sud-est della ditta ma dovranno rimanere alle distanze dal recettore R1 riportate nella tabella 1 di pagine 21 della documentazione del luglio 2019;

la sorgente denominata S2 (passaggio camion) potrà persistere per un tempo totale massimo di 19 minuti nel periodo diurno, come dichiarato dal tecnico acustico incaricato dal proponente (elaborato luglio 2019);

il sistema di sorveglianza radiometrica deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti dalla norma UNI 10897:2016;

per quanto attiene la fase di dismissione, in esito alla eventuale chiusura dell'impianto, il proponente ha allegato all'istanza un piano di ripristino nel quale indica, come unico rischio, la presenza di sbrecciature nella pavimentazione del piazzale; prevede altresì la rimozione e avvio a smaltimento o recupero di tutti i rifiuti presenti nel sito. In aggiunta si ricorda la necessità: dello smantellamento di tutte le strutture e i macchinari, nonché la pulizia e avvio a smaltimento di tutti i materiali e sedimenti presenti nei pozzetti fognari e nel depuratore delle AMD, la bonifica dei contenitori e serbatoi di gasolio e benzina, altri idrocarburi, liquidi;

con riferimento al Piano di gestione delle acque della Autorità di bacino distrettuale appennino settentrionale, le specifiche indicazioni formulate dalla suddetta Autorità nel contributo agli atti;

l'impianto deve essere esercito in condizioni di gestione del rischio idraulico, al fine di prevenire danni alle persone ed alle cose presenti in caso di evento alluvionale nonché di evitare – in tale caso – il rilascio di sostanze inquinanti, presenti all'interno del perimetro dell'impianto, nelle acque;

fatte salve le competenze dei Vigili del Fuoco in materia di Certificato di prevenzione incendi, le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.1.2019 e n. 2730 del 13.2.2019, con riferimento al rischio di incendi ed incidenti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle opere previste e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'impianto esistente di autodemolizione, per il quale sono previste modifiche, posto nel Comune di Capannoli (PI), proposto da Baldinotti S.n.c., (sede legale: Via Reggina n. 23, Comune di Capannoli - PI; P.IVA: 00921590501), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati in calce alle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le nuove opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA, in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Baldinotti S.n.c.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di variante non sostanziale a istanza di concessione di derivazione in Comune di Fivizzano. PRATICA n. DC 1428/7-69.

Cecconi Antonio residente nel comune di Comano (MS), ha presentato in data 02/05/2019, prot.reg.n. 182433 la domanda per ottenere la concessione per il prelievo e l'utilizzo di acqua pubblica per una quantità media di 2267 l/s e massima di 2910 l/s per uso idroelettrico, mediante opera di presa sita sul T. Aulella (bacino del F. Magra), in località Piani Bon (fraz. di Soliera), nel comune di Fivizzano, su terreni appartenenti al demanio, a valle dell'attraversamento ferroviario, e restituzione circa 30 metri più a valle, per produrre con un salto di 3,80 m una potenza nominale media di 84,5 kW e massima di 99,85 kW.

Successivamente, in data 21/07/2020 di prot.n. 252063, ha presentato istanza di variante al progetto, che prevede la diminuzione della portata media da 2267 l/s a 1737 l/s e della portata massima da 2910 l/s a 1824 l/s per produrre con un salto di 3,50 m una potenza nominale media di 49,99 kW per una potenza massima installata di 59,01 kW.

Tali varianti sono ritenute non sostanziali ai sensi dell'art. 69 del Regolamento 61/R/2016.

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del comune di Fivizzano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 26/08/2020 e nel sito web della regione Toscana nella sezione Avvisi all'indirizzo www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Fivizzano e sul sito web della Regione Toscana, mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Massa, Via Democrazia 17.

L'originale delle domande ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17.

La visita locale d'istruttoria, di cui al primo comma dell'art. 8 del T.U. n. 1775/1933, è indetta per il giorno 05 ottobre 2020 con ritrovo alle ore 11,00 presso la stazione ferroviaria di Gassano nel Comune di Fivizzano (MS).

In caso di domande concorrenti la visita potrà essere

rinviiata a altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito internet della Regione e all'Albo pretorio del Comune.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e tale procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo interruzione dei termini necessari per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta, di pareri per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentati da enti o da privati, di domande in concorrenza.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.

Il Dirigente
Enzo Di Carlo

ALTRI ENTI

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "Sistemazione rete fognaria capoluogo - Reggello".

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la LR 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la LR 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito"

ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Publiacqua SpA;

Vista la comunicazione di Publiacqua SpA, in atti di AIT al prot. 9616 del 4/08/2020, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO - REGGELLO;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di sollevamenti fognari localizzati in aree aventi destinazioni da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale vigenti;

Visto l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, sottoscritto in data 17/05/2018;

Considerato che il progetto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico e che la variante comporta quindi la necessità di verifica di coerenza al PIT e sarà pertanto necessario acquisire il parere degli enti competenti in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, come previsto all'art. 11 dell'Accordo sopra citato;

Verificato che l'intervento in questione è previsto nel Piano degli Interventi 2016/2019 di Publiacqua SpA, approvato con Delibera Assembleare AIT n. 3/2020, e rientra nel codice identificativo MI_FOG-DEP01_03_0081 (SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO - REGGELLO);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/approvazione-progetti/ct-3-sistemazione-rete-fognaria-capoluogo-reggello> è disponibile la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO - REGGELLO;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti n.3 particelle interessate dall'intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione

urbanistica dalla attuale alla destinazione "Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale - F (Art.47) F4 - Impianti tecnologici di interesse generale (Art. 47.4) F4.2 - di progetto" come indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella "Variante" al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 LR 65/2014.

*Il Responsabile del Servizio
progetti e controllo interventi*
Barbara Ferri

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

D.P.M. Viareggio porto - Concessione demaniale marittima Reg. n. 184/2008 con scadenza prorogata ex lege al 31/12/2020 allo scopo, come da licenze suppletive Reg. n. 55/2009, 24/2011 e n. 37/2011, di occupare una zona demaniale marittima di mq 33.962,08 allo scopo di mantenere presso la darsena denominata "La Madonnina" un approdo turistico con pontili e cancelli, specchi acquei e uno scivolo, nonché un box prefabbricato ad uso direzione e servizi giusta Licenza di Subingresso Reg. n. 71/2019, Rep. n. 314 del 23/09/2019 - (copo 31) - Richiesta nuova concessione in ampliamento per installazione recinzione e cancelli.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- che la società "I CARE S.r.l." con sede in Viareggio (LU), Via Pascoli, 6 - C.F./P.I.: 01588020469, legalmente rappresentata dal Dott. Moreno Pagnini, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, è concessionaria, giusta licenza di subingresso Reg. n. 71/2019 nella concessione demaniale marittima Reg. n. 184/2008 con scadenza prorogata ex lege al 31/12/2020 e successive licenze suppletive Reg. n. 55/2009, n. 24/2011 e n. 37/2011, di una zona demaniale marittima di mq 33.962,08 per mantenere presso la darsena denominata "La Madonnina" un approdo turistico con pontili e cancelli, specchi acquei e uno scivolo, nonché un box

prefabbricato ad uso direzione e servizi, posta nella sottozona B2 del vigente piano regolatore portuale;

- che la suddetta società è stata autorizzata a poter eseguire degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei pontili, oggetto della concessione suddetta;

- che con istanza Modello Domanda D1 Do.Ri, acquisita al prot. n. 3418 del 05/08/2020, la soc. I Care S.r.l. ha chiesto, a seguito dei suddetti interventi, il rilascio di una nuova concessione complessiva di mq 87 per una larghezza di m 0,50, lungo il bordo del molo della Madonnina - lato sud - confinante con l'area già in concessione, allo scopo di realizzare una recinzione costituita da montanti e correnti in acciaio inox, al cui interno saranno installati n. 4 cancelli di accesso ai pontili;

Visto:

- l'art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;

- la L.R. 28/5/2012, n. 23 e ss.mm.ii.;

- la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano del D.Lgs. 26/3/2010, n. 59;

- la deliberazione n. 20/2015 di approvazione indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali;

per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana e all'albo on line dell'Autorità Portuale Regionale della richiesta sopra descritta.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente l'atto richiesto. Detto termine vale anche per la presentazione di motivate domande concorrenti che, a pena di inammissibilità dovranno essere presentate a questa Autorità Portuale Regionale e saranno eventualmente pubblicate ai soli fini della presentazione di osservazioni. Le domande incomplete o inesatte non verranno prese in considerazione. Può essere presa visione della documentazione presso gli uffici dell'Autorità Portuale Regionale, previo appuntamento.

Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DETERMINAZIONE 18 agosto 2020, n. 479

Realizzazione dell'area di laminazione denominata lago Il Pino a servizio del canale Goricina e del sistema Acque Basse nel Comune di Signa (FI) - Rif. 13_1_159. Liquidazione acconto pari all'80% dell'indennità di esproprio. Proprietà Rete Ferroviaria Italiana spa.

IL DIRIGENTE

Omissis

Dato atto che:

- con nota del 12.08.2020 acquisita al protocollo consortile con il n. 10121/1/A in pari data, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a tramite il procuratore speciale di cui atto notaio Paolo Castellini in Roma del 29/04/2015 rep. n. 80792, dichiarava ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, di concordare la cessione volontaria delle aree interessate dagli interventi in oggetto, per un importo pari a € 30.346,80 tramite la stipula di contratto di compravendita ai rogiti del Notaio Stefano Spinelli con studio in Firenze;

- con la medesima nota veniva inoltre dichiarato che l'importo concordato verrà corrisposto "a completa tacitazione di ogni diritto o pretesa dello stesso /degli stessi, il quale /i quali rimarrà/rimarranno obbligato/i a soddisfare ogni eventuale diritto reale di terzi sul terreno volontariamente ceduto", veniva dichiarata altresì la piena proprietà dei beni e che gli stessi non sono gravati da diritti di terzi;

Omissis

Vista la necessità di provvedere alla liquidazione a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a della somma spettante ai sensi dell'art. 20 c. 6 del D.P.R. 327/2001 nella misura dell'80% dell'indennità di espropriazione ai fini dell'immissione nel possesso delle aree interessate dai lavori, rimandando la liquidazione del saldo di quanto dovuto al momento della stipula dell'atto notarile di cessione volontaria;

DETERMINA

1. Di liquidare, nell'ambito della procedura espropriativa per la "Realizzazione dell'area di laminazione denominata lago Il Pino a servizio del canale Goricina e del sistema Acque Basse nel Comune di Signa (FI)", a Rete Ferroviaria Italiana spa con sede in Roma codi-

ce fiscale: 01585570581, ai sensi dell'art. 20 c. 6 del D.P.R. 327/2001, la somma spettante di € 24.277,44 pari all'80% dell'importo concordato a titolo indennità di espropriazione a seguito della comunicazione di condivisione delle medesima, provvedendo al pagamento a favore del beneficiario tramite bonifico bancario così come indicato e descritto nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;

2. Di dare atto che le somme suddette non sono gravate dalle ritenute fiscali previste dall'art.11 della Legge n. 413/91, in quanto i terreni in questione non sono compresi in zone di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici;

3. Di imputare nel bilancio consortile la somma indi-

cata di € 24.277,44 nel modo che segue: Assegnazione 5359 impegno 5359.010 #is.2019.01075;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 nonché all'inoltro al Settore Contabilità ai fini degli adempimenti conseguenti;

5. La pubblicazione del presente atto all'albo online del Consorzio di bonifica, con modalità telematiche, omettendo l'allegato per motivi di riservatezza.

Il Dirigente
Alessandra Deri

SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

DELIBERAZIONE 23 luglio 2020, n. 57

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022. Aggiornamento. Variante al PO ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge 133/2008, all'art. 58: "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

- il comma 2 dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, nella parte in cui stabilisce che l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale, prevede la trasmissione del Piano agli Enti competenti i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva;

- il comma 3 dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 prevede che gli elenchi costituenti il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Rilevato che:

- in tutti i casi in cui il Piano contenga immobili che sono residuati da procedure di espropriazione, in quanto non interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica per la quale erano stati espropriati, esaurita l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, la determina a contrarre ex art. 92 del T.U. n. 267/2000, con la quale sarà disposta la vendita degli immobili contenuti nel

Piano stesso, sarà notificata agli espropriati, o ai loro eredi, ai fini dell'esercizio del diritto di retrocessione ai sensi degli artt. 46-48 del T.U. n. 327/2001;

- le relazioni di stima relative a ciascun immobile compreso nel Piano, considerata anche l'efficacia triennale dello stesso, saranno allegate alle singole determine a contrarre ex art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che

- L'art. 42, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prevede che l'organo consiliare abbia competenza in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

Considerato che l'Amministrazione Comunale:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 25/07/2019 ha aggiornato il piano delle alienazioni immobiliari per il 2019/2021;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 25/07/2019 ha approvato il piano delle alienazioni immobiliari per il 2020/2022;

Considerato che:

- Il Responsabile del Settore Patrimonio ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi ed uffici, proponendo un insieme di azioni da mettere in atto al fine di formare elenchi completi ed esaustivi da porre all'attenzione dell'organo consiliare;

- nella ricognizione degli immobili sono individuati quei beni non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione, tenendo conto della loro dislocazione all'interno del territorio comunale, dell'ubicazione in contesti in cui la proprietà pubblica sia divenuta residuale, delle condizioni manutentive e quindi delle eventuali spese di investimento necessarie alla messa a norma e fruizione pubblica, del contesto ambientale, dell'accessibilità e delle altre caratteristiche che consentano di mantenere l'uso pubblico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 16/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata, ai sensi di detto art. 58 del DL 112 del 25/06/2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, la ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di dismissione o valorizzazione nel periodo 2020-2022, come da Elenchi allegati alla suddetta delibera;

Dato atto che per per gli immobili indicati ai punti 13 e 14 dell'elenco allegato alla presente risulta opportuno variare la destinazione urbanistica nell'obbiettivo della loro valorizzazione;

Considerato che la L.R.T. 9.03.2012 n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011", modificata dalla L.R. n. 82/2012, con la quale la Regione Toscana disciplina le procedure urbanistiche semplificate da seguirsi per poter modificare le destinazioni d'uso vigenti relativamente ai diversi piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari degli enti pubblici;

Visto l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 8/2012 e ritenuto di procedere all'adozione della variante con la modalità semplificata disciplinata dall'articolo citato;

Preso atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 6 L.R. n. 8/2012 - l'approvazione del Piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano medesimo;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 25/07/2019;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale per la vendita degli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 02/11/2010;

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti dell'ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore 8 e dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Omissis

A maggioranza

DELIBERA

- di approvare la variazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni 2020/2022 così come proposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16/07/2020,

allegando al presente atto il quadro sinottico dei beni da alienare e le schede identificative di ciascun immobile;

- di prendere atto che il sopraindicato piano delle alienazioni/valorizzazioni dispiegherà i suoi effetti nel corso del triennio 2020/2022 e che potrà essere integrato, con apposita delibera consiliare, qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 4 del regolamento speciale per la vendita di beni immobili approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 2 novembre 2010 o in relazione alle mutate esigenze dell'amministrazione inerenti fini istituzionali od al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza o necessità;

- di dare atto, per gli immobili da alienare, che la procedura di vendita prevista dall'art. 6 del vigente regolamento speciale per la vendita di beni immobili approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 2 novembre 2010 potrà essere stabilita attraverso apposita determina del responsabile del settore patrimonio in considerazione delle diversità di titolo patrimoniale o di diritto, oggettivamente diverse per ogni singolo immobile;

- di dare atto che i valori indicati nell'allegato Piano, ove non derivanti da perizie di stima già svolte, siano da intendersi orientativi: i valori di vendita e/o i prezzi da porre come base d'asta dei singoli immobili saranno quelli indicati in apposite perizie di stima allegate alle determine a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

- di dare atto che l'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni ha effetto di adozione di variante al R.U. concernente la destinazione urbanistica degli immobili inclusi nell'allegato elenco ai numeri 13 e 14.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere all'alienazione dei beni contenuti nel piano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Omissis

A maggioranza

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

DELIBERAZIONE 22 luglio 2020, n. 54

Variante al Regolamento Urbanistico del comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della soc. "Marino Fa Mercato S.p.A." - Controdeduzione all'osservazione pervenuta e approvazione definitiva della variante al R.U.C. ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di precisare che nei termini riportati nelle premesse è stata presentata in data 06/07/2020 - prot. 14546, n. 1 osservazione di ufficio a firma del responsabile del settore Urbanistica nei confronti della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative Tavole Cartografiche, finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della soc. "Marino Fa Mercato S.p.A.";

2. di accogliere l'osservazione presentata per le motivazioni riportate in narrativa e conseguentemente modificare gli elaborati allegati alla deliberazione di adozione CC. n. 21 del 02/04/2020: "Elaborato n. 2 - Estratto N.T.A - stato vigente", "Elaborato n. 3 - Estratto N.T.A - stato variato" e "Elaborato n. 4 - Estratto N.T.A - stato sovrapposto" della variante Urbanistica con i rispettivi "Elaborato n. 2bis - Estratto N.T.A. - stato vigente", "Elaborato n. 3bis - Estratto N.T.A. - stato variato" e "Elaborato n. 4bis - Estratto N.T.A. - stato sovrapposto", contenenti l'art. variato in conseguenza di quanto proposto in narrativa, che allegati sottoforma di "All. 1", "All. 2" e "All. 3" alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. conseguentemente di approvare:

- ai sensi e con le procedure dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014 la Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative Tavole Cartografiche, finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della soc. "Marino Fa Mercato S.p.A.", con le modifiche sopramenzionate;

- i nuovi elaborati di variante "Elaborato n. 2bis - Estratto N.T.A. - stato vigente", "Elaborato n. 3bis - Estratto N.T.A. - stato variato" e "Elaborato n. 4bis - Estratto N.T.A. - stato sovrapposto", contenenti l'articolo variato in conseguenza dell'accoglimento dell'osservazione del 06/07/2020 - prot. 14546;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014, la Variante acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del relativo avviso di approvazione definitiva.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Stefano Ermini

- Avvisi

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Efficacia del "Piano di Recupero in Loc. Coppioni" adottato con Deliberazione Consiliare n. 22 dello 08/06/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista Deliberazione Consiliare n. 22 dello 08/06/2020: "Piano di Recupero in Loc. Coppioni, adozione";

Preso atto che

- La Deliberazione Consiliare n. 22 dello 08/06/2020 è stata spedita insieme ai relativi allegati alla provincia il 30/06/2020 con prot. 10120;

- La stessa Deliberazione è stata pubblicata sul BURT n. 29 del 15/07/2020 e all'Albo del comune di Bibbiena per 30 gg nei quali era possibile presentare osservazioni; - Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT non sono pervenute osservazioni.

- Che, pertanto, ai sensi del comma 5, dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, il piano attuativo diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT del presente avviso che ne dà atto;

Vista la Determinazione del responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5 Urbanistica e Commercio n. 856 del 19/08/2020 con la quale è stato preso atto della procedura per la definizione dell'efficacia ed è stato approvato il presente avviso;

RENDE NOTO

Che il "Piano di Recupero in Loc. Coppioni" adottato con Deliberazione Consiliare n. 22 dello 08/06/2020, non essendo pervenute osservazioni entro i tempi stabiliti per legge, diventa efficace a seguito della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
Samuela Ristori

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)**Efficacia del “Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie” adottato con Deliberazione Consiliare n. 23 dello 08/06/2020.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista Deliberazione Consiliare n. 23 dello 08/06/2020: “Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie, adozione”;

Preso atto che

- La Deliberazione Consiliare n. 23 dello 08/06/2020 è stata spedita insieme ai relativi allegati alla provincia il 30/06/2020 con prot. 10121;

- La stessa Deliberazione è stata pubblicata sul BURT n. 29 del 15/07/2020 e all’Albo del comune di Bibbiena per 30 gg nei quali era possibile presentare osservazioni;

- Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT non sono pervenute osservazioni.

- Che, pertanto, ai sensi del comma 5, dell’art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, il piano attuativo diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT del presente avviso che ne dà atto;

Vista la Determinazione del responsabile dell’Unità Organizzativa n. 5 Urbanistica e Commercio n. 856 del 19/08/2020 con la quale è stato preso atto della procedura per la definizione dell’efficacia ed è stato approvato il presente avviso;

RENDE NOTO

Che il “Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie” adottato con Deliberazione Consiliare n. 23 dello 08/06/2020, non essendo pervenute osservazioni entro i tempi stabiliti per legge, diventa efficace a seguito della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

*Il Responsabile dell’Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
Samuela Ristori*

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)**Efficacia del “Piano di Recupero in loc. San Martino” adottato con Deliberazione Consiliare n. 21 dello 08/06/2020.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista Deliberazione Consiliare n. 21 dello 08/06/2020: “Piano di Recupero in Loc. San Martino, adozione”;

Preso atto che

- La Deliberazione Consiliare n. 21 dello 08/06/2020 è stata spedita insieme ai relativi allegati alla provincia il 30/06/2020 con prot. 10119;

- La stessa Deliberazione è stata pubblicata sul BURT n. 29 del 15/07/2020 e all’Albo del comune di Bibbiena per 30 gg nei quali era possibile presentare osservazioni;;

- Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT non sono pervenute osservazioni.

- Che, pertanto, ai sensi del comma 5, dell’art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, il piano attuativo diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT del presente avviso che ne dà atto;

Vista la Determinazione del responsabile dell’Unità Organizzativa n. 5 Urbanistica e Commercio n. 856 del 19/08/2020 con la quale è stato preso atto della procedura per la definizione dell’efficacia ed è stato approvato il presente avviso;

RENDE NOTO

Che il “Piano di Recupero in Loc. San Martino” adottato con Deliberazione Consiliare n. 21 dello 08/06/2020, non essendo pervenute osservazioni entro i tempi stabiliti per legge, diventa efficace a seguito della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

*Il Responsabile dell’Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
Samuela Ristori*

COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)**Adozione del Piano Operativo del Comune di Camaiore ai sensi dell’art 19 della L.R.T. n. 65/2014 e contestuale adozione del rapporto ambientale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli art.li 8 e 24 della L.R.T. n. 10/2010.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Ai sensi e per gli effetti dell’art.19, comma 2 della L.R. 65/2014 e dell’art. 25, comma 1, della L.R.10/2010

AVVISA

- che con Delibera n. 25 del 23.07.2020 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Operativo del Comune di Camaiore ai sensi dell’art 19 della L.R.T. n° 65/2014 e contestualmente sono stati adottati il Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

e lo Studio di Incidenza ai sensi degli art.li 8 e 24 della L.R.T. n. 10/2010;

- che la predetta deliberazione n. 25 del 23/07/2020 con i relativi allegati è stata trasmessa con PEC del 05/08/2020 prot. Generale n. 37768, 37771, 37772 e 37773 ai soggetti di cui all'art.8 , comma 1, della L.R. 65/2014;

- che il provvedimento adottato e la documentazione allegata comprensiva della documentazione della Valutazione Ambientale Strategica sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio 12 Pianificazione Territoriale, Piazza San Bernardino n.1 e resi accessibili in via telematica sul sito web del Comune di Camaiore al seguente indirizzo: <http://www.comune.camaiore.lu.it/it/nuovo-piano-operativo>

- che il Piano Operativo e relativa VAS sono a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, in particolare di quello che può subire gli effetti delle azioni del piano, comprese le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

- che dalla data odierna e per i successivi 60 (sessanta) giorni, chiunque può presentare osservazioni allo strumento urbanistico adottato, facendole pervenire al Comune di Camaiore Servizio Protocollo Generale, Piazza S. Bernardino 1, 55041 Camaiore (LU), oppure tramite PEC al seguente indirizzo: comune.camaiore@cert.legalmail.it , riportanti la dicitura "Servizio 12 Pianificazione Territoriale - Osservazione al Piano Operativo" e/o "Servizio 12 Pianificazione Territoriale - Osservazione alla VAS del P.O."

*Per il Dirigente del Settore IV
Gestione del Territorio
Roberto Lucchesi
Manola Bonari*

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e rettifica di errori materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il Governo del Territorio".

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

1. Con deliberazione n. 54 del 03 agosto 2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo e la rettifica degli errori materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014.

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la Segreteria Comunale, pubblicati all'albo on-line comunale e consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Cascina alla pagina:

<https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/riclassificazioni-edifici>

2. La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi, come previsto dall'art. 21 comma 2 della L.R. 65/2014, sono trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, ai comuni confinanti.

*Il Responsabile
Macrostruttura Governo del Territorio
Francesco Giusti*

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Pisa e Cascina ai sensi degli artt. 23, 92 e 94 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

1. Con deliberazione n. 55 del 04 agosto 2020 il Consiglio Comunale ha adottato il "PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI PISA E CASCINA AI SENSI DEGLI ARTT. 23,92 E 94 DELLA L.R. N.65/2014 E S.M.I."

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la Segreteria Comunale, pubblicati all'albo on-line comunale e consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Cascina alla pagina:

<https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/piano-strutturale-intercomunale>

2. La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi, come previsto dall'art.19 comma 1 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., sono trasmessi ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

*Il Responsabile
Macrostruttura Governo del Territorio
Francesco Giusti*

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante normativa al Regolamento Urbanistico vigente - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto la L.R. 65/2014 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni;

RENDE NOTO CHE

1. che con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 17.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 65/2014 la variante normativa in oggetto redatta ai sensi dell'art. 238 della L.R. 65/2014;

1. che ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della L.R. 65/2014, gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione;

2. che ai sensi del secondo comma 1 dell'art. 32 della L.R. 65/2014, il provvedimento di adozione è stato trasmesso alla Regione;

3. che gli elaborati sono depositati presso il settore Progettazione Sostenibile e sono consultabili presso il sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: <http://www.comune.cecina.li.it/categorie/pianificazione-urbanistica/regolamento-urbanistico>

3. Il Garante della informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è il Dott.ssa Cecilia Morello.

Il Responsabile del procedimento
M. Elena Pirrone

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione Variante al Piano Operativo art. 19 L.R. n. 65/2014 - Disciplina del territorio rurale artt. 38, 40 e 42 delle N.T.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2 della L.R.65/2014

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 36 del 30.07.2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 65/2014, ha approvato la variante Piano Operativo comunale relativa alla disciplina del territorio rurale artt. 38, 40 e 42 delle N.T.;

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014, è l'arch. Anna Maria Ottaviani;

svolge le funzioni di garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 37, della L.R. 65/2014 il Geom. Gabriele Buzzico;

Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere presa libera visione presso il sito web del Comune di

Chianciano Terme al seguente indirizzo: https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/ammTrasparenza/Pianificazione_e_governo_del_territorio/dettaglio.20635.-1.html

La variante al Piano Operativo approvata acquista efficacia, ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.

La delibera è altresì liberamente consultabile in formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30;

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIARA (Arezzo)

LEGGE REGIONALE N. 65/2014 e succ. mod. e integr. PIANO ATTUATIVO N. 131/1 con contestuale variante semplificata al R.U. Proponente: ASD POLISPORTIVA ALBERGO OLIVETO. APPROVAZIONE. Pubblicazione avviso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 comma 3 e 111 comma 5 della L.R. 65/2014 e succ. mod. e integr.

RENDE NOTO CHE

- nella seduta del Consiglio Comunale del 20.03.2020 con delibera n. 9 è stato adottato il Piano Attuativo n. 131/1 con contestuale variante semplificata al RU, di iniziativa della ASD Polisportiva Albergo Oliveto, avente ad oggetto la realizzazione di un ciclodromo;

- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni e pertanto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 comma 3 e 111 comma 5 della L.R. 65/2014, l'efficacia del predetto Piano Attuativo e della relativa variante al R.U. decorre da oggi, data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T.

- nella seduta del Consiglio Comunale del 31.07.2018 con delibera n. 36 ai sensi degli articoli 111 e 32 della L.R.T. 65/2014, preso atto della mancata presentazione di osservazioni, è stato approvato il predetto strumento urbanistico;

- gli elaborati tecnici allegati alla Delibera sopra

richiamata sono altresì pubblicati sul sito www.civichiana.it

Il Responsabile del Procedimento
Luca Niccolai

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)

LEGGE REGIONALE N. 65/2014 e succ. mod. e integr. PIANO ATTUATIVO N. 137 Proponente: MASSINI ANTONELLA. APPROVAZIONE. Pubblicazione avviso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli articoli 33 e 111 della L.R. 65/2014 e succ. mod. e integr.

RENDE NOTO CHE

- nella seduta del Consiglio Comunale del 20.03.2020 con delibera n. 11 è stato adottato il Piano Attuativo n. 137, di iniziativa della sig.ra Massini Antonella, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio residenziale mediante recupero del volume di due edifici allo stato di ruderi;

- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni e pertanto, ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, l'efficacia del predetto Piano Attuativo decorre da oggi, data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T.

- nella seduta del Consiglio Comunale del 31.07.2018 con delibera n. 35 ai sensi dell'art.111 della L.R.T. 65/2014, preso atto della mancata presentazione di osservazioni, è stato approvato il predetto strumento urbanistico;

- gli elaborati tecnici allegati alla Delibera sopra richiamata sono altresì pubblicati sul sito www.civichiana.it

Il Responsabile del Procedimento
Luca Niccolai

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)

L.R.T. n. 65/2014 e succ. mod. e integr. Piano Attuativo UI5P "Le Lame" con contestuale variante semplificata al P.S. e al R.U. Proponente: CONSORZIO VICIOMAGGIO. ADOZIONE. Pubblicazione avviso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 comma 3 e 111 comma 5 della L.R. 65/2014 e succ. mod. e integr.

RENDE NOTO CHE

- nella seduta del Consiglio Comunale del 31.07.2020 con delibera n. 37 è stato adottato il Piano Attuativo n. UI5P con contestuale variante semplificata al P.S. e al R.U., di iniziativa del Consorzio Viciomaggio, avente ad oggetto la realizzazione di una nuova area produttiva nei terreni compresi tra l'Autostrada e la nuova viabilità provinciale in variante alla SP 21 di Pesciola, anch'essa oggetto del presente strumento urbanistico unitamente alla realizzazione di una cassa di laminazione a mitigazione del rischio idraulico;

- ai sensi del combinato disposto dagli articoli 32 comma 2 e 111 comma 3 della L.R.T. 65/2014, a partire da oggi, data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. la delibera, completa di tutti gli allegati, è depositata presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Civitella in Val di Chiana per trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni, si in relazione alle varianti semplificate al P.S. e al R.U. che al Piano Attuativo.

- gli elaborati tecnici allegati alla Delibera sopra richiamata sono altresì pubblicati sul sito www.civichiana.it

Il Responsabile del Procedimento
Luca Niccolai

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della "Piano Attuativo di iniziativa privata con contestuale variante al PS/RU, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 107 della l.r. 65/2014, per ampliamento di attività produttiva, proponente Komplast S.r.l., Variante 7.18/PS_RU in Loc. Bellanda", Comune di Lucignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 55 del 25.11.2019 con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 107 della l.r. 65/2014, quanto in oggetto;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 29 del 28.07.2020 con la quale il Consiglio Comunale approvava definitivamente, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 107 della l.r. 65/2014, quanto in oggetto;

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti l'approvazione di cui all'oggetto sono depositati presso la sede comunale.

Lo strumento approvato diventa efficace trenta giorni dopo la data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi del Comma 7 dell'Art. 19 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio Barbagli

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Rettifica di meri errori materiali e conseguente aggiornamento della cartografia del vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 42 del 3 agosto 2020, è stata approvata la "Rettifica di meri errori materiali e conseguente aggiornamento della cartografia del vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 65/2014 - Approvazione -2020";

- che il suddetto atto è depositata presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta - via Martiri di S. Anna 10, consultabile anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it

Il Responsabile del Procedimento
Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PISA

Avviso di adozione del Piano Strutturale intercomunale dei comuni di Pisa e Cascina.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in adempimento a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 19 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e ss. mm. e ii.

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Pisa n. 30 del 23 luglio 2020 e deliberazione del Consiglio Comunale di Cascina n. 55 del 04 agosto 2020, è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina;

- che con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale di Pisa, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 10/2010 e ss. mm. e ii. ha adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica;

- che gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione Toscana ed all'Amministrazione Provinciale di Pisa;

RENDE NOTO ALTRESI'

l'avvio delle consultazioni per lo svolgimento del processo di VAS, ai sensi dell'art. 25 della citata L.R.T. n. 10/2010 precisando che l'Autorità competente per la VAS è il Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) del Comune di Pisa coadiuvato dall'Autorità competente per la VAS per i piani e i programmi del Comune di Cascina;

AVVISA

- che le deliberazioni di adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina e del Rapporto Ambientale con i relativi allegati sono pubblicati sul sito web del Comune di Pisa all'indirizzo:

<https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/26930/Piano-Strutturale-Pisa-Cascina.html>.

La documentazione cartacea è depositata per la consultazione al pubblico, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di gestione dell'emergenza sanitaria per il contenimento del contagio dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2, presso la Direzione Urbanistica-Edilizia Privata -Servizi Amministrativi- Mobilità del Comune di Pisa con sede in Vicolo del Moro, 2 - 56125, Pisa.

- che a partire dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) chiunque può presentare, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, osservazioni.

Le osservazioni di cui all'art. 19 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 devono essere indirizzate alla Direzione Urbanistica-Edilizia Privata -Servizi Amministrativi- Mobilità e alla Direzione Ambiente (NCVA) del comune di Pisa entrambe con sede in Vicolo del Moro, 2 - 56125, Pisa indicando nell'oggetto "Osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina" e possono essere inviate tramite:

- posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune di Pisa: comune.pisa@postacert.toscana.it

- posta cartacea indirizzata alla Direzione Urbanistica-Edilizia Privata -Servizi Amministrativi- Mobilità e alla Direzione Ambiente (NCVA) del comune di Pisa.

La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico anticipatrice del Piano Operativo del Comune di Reggello, per la previsione di una zona "D" all'interno dell'esistente zona "G2" in Loc. Pian di Rona di proprietà della soc. "IDROTEC Bagiardi Srl." ai sensi dell'art. 35 della L.R.T. 65/2014 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 - Conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Visti:

- l'art. 35 della L.R.T. 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio" e ss.mm.ii;
- l'art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive" e ss.mm.ii.;
- l'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

AVVISA

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive Associato dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve del 14/07/2020 si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990, indetta e svoltasi in forma semplificata (modalità asincrona) per la Variante al Regolamento Urbanistico anticipatrice del Piano Operativo del Comune di Reggello, finalizzata alla previsione di una zona "D" all'interno dell'esistente zona "G2" in Loc. Pian di Rona, di proprietà della soc. "IDROTEC Bagiardi Srl.";

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive Associato dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve del 17/07/2020 è stata integrata la precedente Determinazione conclusiva positiva del 14/07/2020, indetta e svoltasi in forma semplificata (modalità asincrona), ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990;

- che con Delibera di C.C. n. 67/2020 del 06/08/2020 il Comune di Reggello ha preso atto degli esiti positivi delle Conferenze dei servizi decisorie sopramenzionate;

- che le suddette Determinazioni SUAP e gli elaborati della Variante al R.U.C. di cui trattasi sono consultabili presso il SUAP dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e presso il Settore Urbanistica (in orario di apertura al pubblico previo appuntamento), nonché pubblicati sul sito internet del Comune di Reggello per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affinché chiunque possa

prenderne visione e presentare eventuali osservazioni in ordine ai contenuti;

- che eventuali osservazioni possono essere presentate al Comune di Reggello sia in formato digitale al seguente indirizzo PEC: comune.reggello@postacert.toscana. it che in formato cartaceo direttamente al protocollo generale c/o la sede comunale di Piazza Roosevelt, 1.

Le osservazioni pervenute entro il termine verranno istruite e sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Stefano Ermini

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

Avviso deliberazione C.C. del 06.05.2019, n. 23 - Approvazione Piano Attuativo su area demaniale marittima portuale in concessione alla Società SASIT srl (Piano Regolatore del porto di Viareggio zona F-sottozona F3).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA POLITICHE TERRITORIALE

Visto l'art. 111 comma 5 della Legge Regionale n. 65/2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di C.C. n. 23 del 06/05/2019 è stato "APPROVATO" il PIANO ATTUATIVO SU AREA DEMANIALE MARITIMA PORTUALE IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' SASIT SRL (PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI VIAREGGIO ZONA F-SOTTOZONA F3), ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale n. 65/2014;

Che detta deliberazione e i relativi allegati sono depositati presso la Segreteria del Comune a partire dal 09.05.2019 durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione;

Che il piano attuativo è reso accessibile anche sul sito istituzionale del Comune.

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Dirigente dell'Area Politiche Territoriale
Giovanni Mugnani

UNIONE VALDERA (Pisa)

Avviso di Adozione Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni dell'Unione Valdera.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto dell'Unione Valdera;

Vista la Deliberazione della Giunta Unione Valdera n. 73 del 08/06/2020 - Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni dell'Unione Valdera - Aggiornamento della proposta di P.S.I. di cui alla delibera n. 63/2019;

RENDE NOTO

- Che il Piano Strutturale Intercomunale dei comuni dell'Unione Valdera, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e il Rapporto VINCA di cui al D.lgs 152/2006 ed alla L.R.T. n. 10/2010, sono stati adottati da tutte le amministrazioni comunali facenti parte dell'Unione Valdera ai sensi degli artt. 18,19,20,23 della L.R.T. 65/2014 e rispettivamente:

- Comune di Bientina:

Deliberazione C.C. n. 26 del 10/07/2020

- Comune di Buti:

Deliberazione C.C. n. 31 del 14/07/2020

- Comune di Calcinaia: Deliberazione C.C.

n. 41 del 03/07/2020

- Comune di Capannoli:

Deliberazione C.C. n. 35 del 07/07/2020

- Comune di Casciana Terme Lari:

Deliberazione C.C. n. 33 del 05/08/2020

- Comune di Palaia:

Deliberazione C.C. n. 18 del 30/06/2020

- Comune di Pontedera:

Deliberazione C.C. n. 40 del 29/07/2020

ed infine

- Unione Valdera: Deliberazione Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 07/08/2020: Presa d'atto di adozione dei comuni associati.

come da proposta approvata dalla Giunta dell'Unione Valdera n. 73 del 08/06/2020.

- Che ai sensi degli artt. 19 e 23 della L.R.T. 65/2014 il Piano Strutturale Intercomunale adottato, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e il Rapporto VINCA saranno depositati presso la sede dell'Unione dei Comuni per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Piano Strutturale Intercomunale, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e il Rapporto

VINCA potranno essere esclusivamente consultati sul sito Unione Valdera nella Sezione dedicata al Piano Strutturale Intercomunale al seguente link: <https://www.unione.valdera.pi.it/232323-blocco-links-pie-di-pagina-232323/piano-strutturale-intercomunale/3066> secondo le modalità previste dalla legislazione in materia di misure di contenimento per contrastare l'emergenza coronavirus.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT, chiunque può prendere visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune, così come previsto dall'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii. e dall'art. 25 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii.

- Le osservazioni dovranno essere presentate all'Unione Valdera (anche tramite pec: unionevaldera@postacert.toscana.it), come disposto dall'art. 23 comma 8 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., utilizzando l'apposita modulistica predisposta e scaricabile dal sito web dell'Ente nella Sezione "In evidenza" - "Piano Strutturale Intercomunale".

- Le osservazioni attinenti al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dovranno essere presentate all'Autorità Competente Arch. Roberto Fantozzi c/o l'Unione Valdera (anche tramite pec: unionevaldera@postacert.toscana.it), come disposto dall'art. 25 comma 3 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

Anna Guerriero

AVVISI ANNULLAMENTO

- Avvisi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della "Piano Attuativo di iniziativa privata con contestuale variante al PS/RU, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 107 della l.r. 65/2014, per ampliamento di attività produttiva, proponente Komplast S.r.l., Variante 7.18/PS_RU in Loc. Bellanda", Comune di Lucignano. (Pubblicato sul B.U. n. 33 del 12.8.2020).

Si comunica che la pubblicazione dell'avviso in oggetto, avvenuta sul B.U. n. 33 del 12.8.2020, è da ritenersi **NULLA**.

Si procede pertanto ad una nuova pubblicazione del medesimo avviso in questo stesso Bollettino.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624